

Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca

Capo I (Finalità e definizioni)

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca secondo quanto stabilito dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (D.M. 45/2013).

Art. 2 Definizione

1. Il dottorato di ricerca è un titolo accademico post-lauream di III livello che fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici o privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Capo II (Accreditamento)

Art. 3 Procedura di accreditamento

1. L'attivazione di un corso di dottorato di ricerca è subordinata alla concessione dell'accREDITamento da parte del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La richiesta di accREDITamento riguarda sia la sede che i corsi dottorali e va presentata dall'Università secondo le modalità e la tempistica stabilite dal MIUR.
3. L'accREDITamento è concesso con decreto del Ministro e ha durata quinquennale. E' prevista una verifica annuale, da parte dell'ANVUR, della permanenza dei requisiti di accREDITamento di cui all'art.4 del presente regolamento.
4. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
5. In caso di revoca dell'accREDITamento, l'Università sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato per il quale l'accREDITamento è revocato.

Art. 4 Requisiti per l'accREDITamento

1. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi di dottorato e dell'Università:
 - a. Un collegio dei docenti di dottorato composto da almeno sedici docenti, provenienti sia dalla università sede amministrativa del dottorato che dalle università italiane o straniere eventualmente convenzionate, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. Ciascun docente può fare parte di un solo collegio dei docenti di dottorato. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
 - b. Il possesso da parte dei membri del collegio di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei 5 anni precedenti la data di richiesta di accREDITamento.
 - c. La disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di 6 borse di studio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato da attivare il numero minimo di borse non può essere inferiore a quattro. Nel computo sia del numero medio che del numero minimo possono essere conteggiate altre forme di finanziamento di importo equivalente da destinare a borse di studio.
 - d. La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio di cui al precedente punto c) del presente comma e al sostegno alla ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi.

- e. La disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di ricerca e di studio dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
- f. La previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Art. 5 Convenzioni

1. L'Università di Catania può presentare richiesta di accreditamento in una di queste forme:
 - a. In convenzione con università italiane e/o straniere. Sede amministrativa del dottorato è l'Università degli Studi di Catania a cui spetta il rilascio del titolo accademico.
Nel caso di convenzione con università straniere, è prevista un'equa ripartizione degli oneri finanziari e delle modalità di sostegno finanziario sulla base del principio di reciprocità. E' altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio o multiplo in caso di più sedi straniere.
Nel caso di convenzioni con università italiane, è fatto obbligo a ciascuna di esse di contribuire al corso di dottorato con almeno 3 borse di studio.
Salvo motivate eccezioni, il numero massimo di università italiane e/o straniere consociabili è pari a quattro. Le università consociate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche.
 - b. In convenzione con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, sia italiani che stranieri. Sede amministrativa è l'Università degli Studi di Catania, a cui spetta il rilascio del titolo accademico. I dirigenti di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori degli enti di ricerca convenzionati, italiani e/o stranieri, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio dei docenti. La presenza nel collegio di questi componenti è limitata alla durata e alle condizioni previste dalla convenzione.
 - c. In convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Sede amministrativa è l'Università degli Studi di Catania a cui spetta il rilascio del titolo accademico. Una quota di posti disponibili può essere riservata, senza il beneficio della borsa di studio, ai dipendenti dell'impresa convenzionata a condizione che gli stessi superino la selezione secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 6 Consorzi

1. L'Università di Catania può presentare richiesta di accreditamento in consorzio con altre università. Dal momento che il Consorzio prefigura un soggetto giuridico nuovo rispetto ai singoli membri, la domanda di accreditamento come consorzio va effettuata dall'Ateneo di Catania qualora esso abbia la funzione di sede amministrativa del corso o dei corsi di dottorato offerti dal consorzio.
2. E' fatto obbligo a ciascuna delle istituzioni facenti parte del consorzio di assicurare almeno 3 borse e di garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche.
3. Salvo motivate eccezioni, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca ordinariamente consorziabili è pari a quattro.
4. Nel caso di consorzi con università straniere è possibile prevedere il rilascio del titolo doppio o multiplo nel caso di più sedi.

Art. 7 Istanza di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, da presentare secondo le modalità e le scadenze indicate dal MIUR, deve elencare i corsi di dottorato per i quali viene richiesto l'accREDITAMENTO.
2. Per ciascun corso dottorale vanno indicati i seguenti elementi:
 - a. numero complessivo dei membri del collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo previsto di 16 componenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, con indicazione, per ciascuno di essi, di nominativo, qualifica, sede di appartenenza e produzione scientifica nei 5 anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO;
 - b. nominativo e qualifica del coordinatore del dottorato di ricerca;
 - c. numero di borse di studio o di altre forme di finanziamento di importo equivalente disponibili, nel rispetto del numero medio per ciclo di dottorato e del numero minimo per singolo corso dottorale (art. 4, co. 1-c);
 - d. indicazione delle risorse finanziarie disponibili a sostegno della ricerca dei singoli dottorandi;
 - e. eventuali sedi italiane e/o straniere in convenzione;

- f. risorse finanziarie messe a disposizione da ciascuna delle sedi convenzionate ai fini dello svolgimento delle attività di dottorato, fermo restando l'obbligo per ciascuna delle sedi italiane convenzionate di contribuire al corso di dottorato con almeno tre borse di studio.
- g. previsione della possibilità di rilascio di titolo doppio o multiplo nel caso di convenzione con università straniere;
- h. eventuali enti di ricerca pubblici/privati italiani/stranieri convenzionati con indicazione degli eventuali dirigenti, primi ricercatori o ricercatori partecipanti, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio dei docenti;
- i. eventuali imprese italiane o straniere impegnate in attività di ricerca e sviluppo convenzionate;
- j. eventuali consorzi con indicazione delle sedi ad esso partecipanti;
- k. posti ammissibili per ciclo di dottorato con indicazione di:
 - posti eventualmente riservati a studenti laureati presso università straniere, a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - posti eventualmente riservati ai dipendenti di impresa, nel caso di convenzione con un'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo;
- l. indicazione di eventuale riserva di borse di studio o altre forme di finanziamento a studenti laureati presso università estere;
- m. previsione di eventuale attività di formazione e di ricerca in comune tra due o più dottorati tra quelli facenti richiesta di accreditamento;
- n. indicazione di eventuale partecipazione del singolo dottorato a progetti di collaborazione comunitari e internazionali con specifica di eventuali riserve di posti a studenti rientranti nel programma e di speciali procedure di selezione e di ammissione;
- o. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di ricerca e di studio dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

Capo III (Struttura e funzionamento dei corsi di dottorato)

Art. 8 Durata, tematiche, struttura

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a 4. L'estensione a 4 anni deve essere accompagnata da opportuna motivazione.
2. Per ciascun anno di corso di dottorato le attività iniziano il 31 ottobre di un determinato anno e terminano il 30 ottobre dell'anno successivo;
3. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula del dottorato sono proposti dall'Università e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
4. Sono organi del dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.

Art. 9 Collegio dei docenti – struttura e funzioni

1. Il collegio dei docenti è costituito secondo le modalità indicate all'art. 4, co. 1, lett. a), del presente regolamento;
2. La richiesta di partecipazione al collegio dei docenti di un determinato dottorato di ricerca va effettuata dal docente interessato alla struttura didattica e di ricerca proponente il dottorato nei tempi e con le modalità disposti dall'Ateneo per la presentazione in tempo utile della domanda di accreditamento.
3. Lo status di membro del collegio dei docenti di dottorato di ricerca ha durata quinquennale, pari alla durata dell'accREDITAMENTO del dottorato. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni prima dello scadere dei cinque anni di accREDITAMENTO, il coordinatore del dottorato provvederà all'inserimento di un sostituto fino a completamento del quinquennio di accREDITAMENTO e nel rispetto delle modalità di composizione di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del presente Regolamento.
4. La partecipazione di professori e ricercatori afferenti ad altre università a dottorati con sede amministrativa presso l'Università di Catania è subordinata al nulla osta dell'Ateneo di appartenenza.
5. Alle sedute del collegio dei docenti, per la sola trattazione dei punti all'ordine del giorno riguardanti i problemi didattici e organizzativi, partecipa, con diritto di voto, un rappresentante dei dottorandi di ricerca regolarmente iscritti al rispettivo corso di dottorato, eletto con le modalità di cui al capo A del Titolo VIII del regolamento elettorale di Ateneo.
6. Il collegio dei docenti, nel definire le linee specifiche del corso di dottorato, svolge i seguenti compiti specifici
 - a. decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;

- b. affida gli insegnamenti, le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche a vari docenti o “esperti”, anche esterni al dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
 - c. approva i progetti di ricerca e i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;
 - d. assegna a ciascuno degli iscritti al corso un tutor con compiti di supervisione dell’attività di studio e di ricerca del singolo candidato;
 - e. autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage all’estero, fermo restando che l’incremento del 50% della borsa di studio per i consentiti soggiorni di studio all’estero non può superare i 18 mesi;
 - f. autorizza gli iscritti allo svolgimento di eventuali attività extracurricolari a condizione che tali attività siano compatibili con l’attività di ricerca e che non configurino una doppia iscrizione.
 - g. esamina la relazione finale di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime – sulla base della relazione, della frequenza alle attività del dottorato, del giudizio del tutor – una valutazione sull’assiduità e sull’operosità dei singoli allievi deliberandone l’ammissione all’anno di corso successivo ovvero escludendo dal proseguimento del corso quegli iscritti che non abbiano conseguito valutazione favorevole.
7. Le riunioni del collegio dei docenti finalizzate alle attività di cui al presente regolamento possono essere effettuate avvalendosi anche di modalità telematiche. In tal caso detta modalità partecipativa va evidenziata nei processi verbali.

Art. 10 **Coordinatore del dottorato di ricerca**

1. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno nei ruoli dell’Università di Catania.
2. Il coordinatore è eletto in seno al collegio dei docenti, a maggioranza dei componenti, prima della presentazione della domanda di accreditamento e ogni qualvolta cessi dalla carica. Il coordinatore dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. Al coordinatore compete la presentazione della domanda di accreditamento del dottorato.
3. Nel caso in cui il mandato di coordinatore si concluda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, prima del compimento dei cinque anni di accreditamento, il docente mantiene comunque lo status di membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca fino al termine del quinquennio di accreditamento.
4. Il coordinatore di un dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore o di vicedirettore di dipartimento nonché qualsiasi altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Al coordinatore del dottorato è affidata la gestione del coordinamento delle attività del dottorato di ricerca. Il coordinatore fissa l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del collegio dei docenti e ha il compito di organizzare l’attività didattica ai fini dell’addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal collegio stesso.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi della collaborazione di un coadiutore.
7. Il coordinatore, sentito il collegio, nomina tra i professori di prima e seconda fascia nei ruoli dell’Università di Catania afferenti al corso di dottorato, un vice-coordinatore dandone comunicazione al rettore. La sua carica ha la stessa durata di quella del coordinatore. Il vice-coordinatore sostituisce, in tutte le sue funzioni, il coordinatore in caso di impedimento o assenza.

Capo IV **(Partecipazione e ammissione)**

Art. 11 **Accesso al dottorato di ricerca**

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione di età e di cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando di concorso di cui all’art. 14 del presente regolamento, siano in possesso di laurea magistrale o di titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione.
2. I possessori di titolo accademico straniero, che non sia stato dichiarato equipollente ad una laurea magistrale italiana alla data di pubblicazione del bando di selezione, dovranno fare espressa richiesta di idoneità – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato – secondo le modalità fissate dal bando di concorso. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Le condizioni di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli studenti laureati presso università estere, ai borsisti di stati esteri e ai borsisti di programmi di mobilità internazionale nonché

ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione partecipanti alla selezione per posti ad essi eventualmente riservati.

Art. 12 Modalità di selezione

1. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione dei titoli o di titoli ed esami secondo quanto stabilito dal bando.
2. La commissione attribuisce ad ogni candidato fino a un massimo di 120 punti, di cui non meno di 40 alla valutazione dei titoli.
3. La selezione s'intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 80/120.
4. Al termine delle procedure selettive, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati, procedendo, eventualmente, ad una valutazione comparativa tra i pari classificati, secondo le modalità previste dal bando di concorso.
5. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
6. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
7. I candidati che versino in una situazione di disabilità pari o superiore al 66% e che, pur superando la selezione (idonei) non risultino vincitori nei posti messi a concorso, vengono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio.
8. Le modalità di selezione definite al presente articolo si applicano, salvo quanto previsto al successivo comma 11, anche agli studenti laureati di università estere, ai borsisti di stati esteri e ai borsisti di programmi di mobilità internazionale, nonché ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione partecipanti alla selezione per posti ad essi eventualmente riservati.
9. Con riferimento ai candidati di cui al precedente comma 8, la commissione, al termine delle procedure selettive, compila una graduatoria generale di merito separata basata sul punteggio complessivo ottenuto dai candidati, procedendo eventualmente, ad una valutazione comparativa tra i pari classificati, secondo le modalità previste dal bando di concorso. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti riservati disponibili.
10. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per candidati idonei che hanno presentato domanda per i posti non soggetti a riserva.
11. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Art. 13 Commissioni d'esame

1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame di ammissione (CA) ai corsi di dottorato di ricerca (CDR) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania.
2. Le CA di cui al punto precedente sono composte da tre membri scelti tra professori di ruolo o ricercatori nelle Università, di norma della sede amministrativa o, nel caso di dottorati in convenzione, anche nelle sedi universitarie convenzionate, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato o a settori affini
3. Alle CA possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso collegio dei docenti ne accerti l'affinità ai settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato.
4. Oltre ai membri effettivi il collegio dei docenti designerà, con gli stessi criteri, tre membri supplenti. In caso di dimissioni motivate, il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente secondo l'ordine di designazione.
5. Il rettore attiva le procedure per la nomina dei membri delle commissioni dopo la scadenza dei termini di cui al bando di concorso, invitando i coordinatori dei corsi di dottorato, su delibere dei rispettivi collegi, alla designazione dei nominativi di cui ai commi precedenti.
6. Le designazioni dovranno essere effettuate entro la scadenza fissata dal rettore. Nel caso in cui i collegi, regolarmente convocati, non dovessero provvedere nei termini prescritti, l'eventuale designazione sarà effettuata direttamente dal coordinatore del dottorato.
7. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità dal più anziano di età.
8. Le commissioni operano assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, avviando e concludendo i propri lavori entro i termini stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo

9. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro il termine sopra indicato.
10. Per quanto non previsto dal seguente regolamento si applicano le disposizioni previste dal bando di concorso.
11. Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del vigente Regolamento di Ateneo viene assicurato l'accesso agli atti del concorso.

Art. 14 **Bando di concorso**

1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno accademico.
2. Il bando di concorso per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicizzato per via telematica sul sito dell'Università degli Studi di Catania, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il bando di dottorato riporta le seguenti informazioni:
 - a. corsi di dottorato attivati nell'anno accademico di riferimento;
 - b. il titolo di studio richiesto dalla norma per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca;
 - c. numero e tipologia delle borse nonché degli eventuali contratti di apprendistato, di cui all'art.5 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 e di altre eventuali forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;
 - d. tasse e contributi a carico dei dottorandi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa del diritto allo studio e dalle procedure di iscrizione dell'Ateneo;
 - e. i titoli da allegare alla domanda e i criteri di valutazione degli stessi da parte della commissione di selezione;
 - f. numero di posti eventualmente riservati a studenti laureati di università estere, borsisti di stati esteri e borsisti di programmi di mobilità internazionale nonché a dipendenti di imprese impegnati in attività di alta qualificazione, nel caso di dottorati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
 - g. la quota delle borse e di altre forme di finanziamento eventualmente riservate agli studenti laureati di stati esteri.

Capo V **(Obblighi e diritti dei dottorandi)**

Art. 15 **Frequenza**

1. I dottorandi hanno l'obbligo esclusivo di frequentare a tempo pieno tutte le attività previste dal corso di dottorato secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilito dal collegio medesimo.
2. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 16.
3. Gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca possono partecipare ad attività extra-curricolari integrative del corso dottorale a condizione che ottengano l'autorizzazione del collegio dei docenti del dottorato, che siano compatibili con l'attività del dottorato e che non configurino doppia iscrizione.
4. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità di ciascuno di essi, ne delibera l'ammissione all'anno di corso successivo ovvero l'esclusione dal corso.
5. In caso di sospensione dalla frequenza per un periodo superiore a trenta giorni, non può essere erogata la borsa di studio per lo stesso periodo. Analogamente, non può essere erogata la borsa in caso di esclusione dal corso.
6. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi che abbiano sospeso il corso secondo quanto previsto al comma precedente, abbiano recuperato il periodo di assenza.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni.
8. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

9. Ai dottorandi si applicano le disposizioni in materia di diritto allo studio previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 16

Frequenza congiunta di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione medica

1. E' ammessa la frequenza congiunta di un corso di dottorato e di una scuola di specializzazione medica alle seguenti specifiche condizioni:
 - a. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato dell'Università di Catania presso cui frequenta la scuola di specializzazione;
 - b. la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c. il collegio dei docenti del dottorato di ricerca dispone l'eventuale accoglimento della domanda di frequenza a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato;
 - e. nel caso di accordata frequenza congiunta di scuola di specializzazione medica e dottorato di ricerca la durata del dottorato è ridotta a un minimo di due anni secondo, in ogni caso, le determinazioni del collegio dei docenti del dottorato.
 - f. Gli specializzandi devono frequentare le attività previste dal corso di dottorato, presentare le relazioni orali o scritte di cui all'art. 15 del presente regolamento e devono attenersi a quant'altro stabilito dal Collegio dei docenti.

Art. 17

Attività all'estero, tutorato, attività clinico-assistenziale

1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri per periodi non superiori a 18 mesi previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e laurea magistrale nonché attività didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
3. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale ai soli fini e nei limiti in cui si renda necessaria e sia pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato al dottorando e che sia prestata sotto la supervisione del tutor. Lo svolgimento dell'attività assistenziale non potrà assumere carattere continuativo; avrà carattere occasionale, strettamente connesso all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando. La prestazione dell'attività assistenziale è subordinata alla presentazione di formale richiesta da parte del dottorando ed è vincolata all'autorizzazione da parte del collegio dei docenti del dottorato su acquisizione del nulla osta del direttore generale dell'azienda ospedaliera ospitante. L'attività assistenziale potrà essere svolta a far data dal giorno successivo all'autorizzazione ed è assolutamente vietata prima di tale data. L'attività assistenziale è assolutamente vietata in mancanza di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile.

Art. 18

Assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca, come disciplinati all'art. 22 della legge 240/2010, possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali.
2. La titolarità dell'assegno di ricerca è incompatibile con la borsa di dottorato.
3. L'ammissione del titolare di assegno di ricerca a un corso di dottorato per il conseguimento del titolo è subordinata all'accertamento, da parte del collegio dei docenti del dottorato medesimo, dell'appartenenza/affinità delle tematiche del corso di dottorato con quelle del settore per il quale è stato attribuito l'assegno.
4. Il titolare di assegno di ricerca ammesso a un corso di dottorato dovrà attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dottorato di ricerca.
5. In nessun caso l'ammissione di un titolare di assegno di ricerca a un corso di dottorato può avvenire a corso di dottorato già iniziato.

Art. 19
Sospensione dottorato di ricerca – Tirocinio Formativo Attivo

1. I dottorandi iscritti ad anni successivi al primo possono usufruire dell'istituto della sospensione del corso di dottorato per la durata di un anno accademico al fine esclusivo della frequenza a un corso di Tirocinio Formativo Attivo;
2. La sospensione del dottorato così configurata è vincolata all'autorizzazione del rettore, previo consenso del collegio dei docenti del dottorato di appartenenza;
3. L'istituto della sospensione è escluso per coloro che devono effettuare l'iscrizione al primo anno di dottorato, dovendo in tal caso prefigurarsi un'opzione tra corso di dottorato e corso di Tirocinio Formativo Attivo;
4. Ai dottorandi viene contestualmente interrotta l'erogazione della borsa di studio il cui beneficio è ripristinato – se ne sussistono le condizioni – alla ripresa della frequenza del corso dottorale.

Capo VI
(Esame finale)

Art. 20
Ammissione all'esame finale e rinvio discussione finale

1. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione dal collegio dei docenti.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata dal almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito definiti valutatori e nominati secondo quanto previsto al successivo art. 22.
3. Entro il 10 ottobre di ciascun anno accademico i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono (al collegio dei docenti del dottorato) l'ammissione alla discussione pubblica del candidato o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso il periodo di sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il differimento di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di caratteri economico per l'amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
4. Tutti i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso presentano al rettore formale istanza di ammissione all'esame finale entro e non oltre il 20 ottobre dell'ultimo anno, pena la decadenza dalla partecipazione all'esame medesimo. La procedura relativa alla domanda di ammissione all'esame finale va effettuata esclusivamente con modalità on-line attraverso il sistema informatico di Ateneo.
5. I candidati ammessi alla discussione pubblica in prima istanza inseriscono la propria tesi in formato elettronico nell'apposito sistema on-line di Ateneo entro e non oltre il 30 novembre. I candidati ammessi successivamente allo scadere dei sei mesi di rinvio inseriscono la propria tesi in formato elettronico nell'apposito sistema on-line di Ateneo entro e non oltre il 31 maggio.

Art. 21
Discussione pubblica, titolo, deposito della tesi

1. L'esame finale consiste in una discussione pubblica dinnanzi a una commissione costituita secondo quanto previsto al successivo art. 22, al termine della quale la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.
2. La commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
4. L'Università sede d'esame, a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo con indicazione della lode se attribuita.
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 22
Nomina dei valutatori e della commissione di esame finale

1. Per ciascun dottorando iscritto all'ultimo anno, i valutatori sono nominati dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca. La nomina dei valutatori avviene contestualmente all'ammissione del dottorando all'ultimo anno di corso.
2. La commissione di esame finale è nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti. La commissione è composta da tre membri scelti dal collegio dei docenti del dottorato tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso dottorale che non siano componenti del collegio dei docenti. Almeno due membri devono appartenere ad Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato. Oltre ai membri effettivi saranno designati due membri supplenti, di cui almeno uno di prima o seconda fascia, appartenenti ad università diverse. I valutatori non possono essere nominati componenti della commissione finale di dottorato.
3. Il rettore attiva le procedure per la nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale da parte dei dottorandi, invitando i coordinatori dei dottorati a provvedere alla designazione dei relativi membri. Nel caso in cui i colleghi dei docenti non dovessero provvedere entro i termini prescritti, l'eventuale nomina sarà effettuata dal coordinatore.
4. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo o dal professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presenti. Le funzioni di segretario saranno svolte dal ricercatore, ove presente, o dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.
5. Nel caso di accordi internazionali la composizione della commissione d'esame finale è formata secondo quanto previsto nell'apposito accordo.

Art. 23
Procedura di valutazione

1. Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio dei valutatori e del resoconto delle attività del dottorato) a ciascuno dei membri.
2. Sarà cura dei coordinatori di dottorato, nota la data delle sedute d'esame, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima. Il calendario d'esami sarà affisso presso la sede di ciascun corso di dottorato e dell'ufficio competente.
3. Le commissioni giudicatrici devono concludere le relative operazioni entro i novanta giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento del rettore.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.

Capo VII
(Borse di studio)

Art. 24
Erogazione e rinnovo borsa di studio e contratto di apprendistato

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure di cui al precedente art. 15, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica da parte del collegio dei docenti.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato in prima applicazione in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% della borsa medesima.
5. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

6. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.
7. A nessun titolo possono essere attribuiti ai borsisti, oltre all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi e assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Università di Catania.
8. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno (o frazione di esso), non può chiederne di fruirne una seconda volta.
9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni successivi al primo si applicano i medesimi principi per il mantenimento delle borse di studio.
10. Le disposizioni al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o ai beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità. La disciplina di queste tipologie di finanziamento è rinviata ai particolari accordi di riferimento sottoscritti.

Capo VIII (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 25

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cicli di dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2013/2014. Solo con riferimento al ciclo XXIX da istituire nel suddetto anno accademico, la data di inizio delle attività è fissata al 1° gennaio 2014, fermo restando che queste dovranno seguire la calendarizzazione prevista all'art. 8, co .2.
2. Dall'anno accademico 2014/2015 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati secondo quanto previsto dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (D.M. 45/2013).
3. Per il XXIX ciclo, da istituire nell'anno accademico 2013-2014 si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (D.M. 45/2013), all'art. 15, co. 2, nonché a quanto specificato nella nota ministeriale del 22 maggio 2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca a.a. 2013/14".
4. In via transitoria, ai cicli di dottorato antecedenti al XXIX ciclo, si applicano gli artt. 2,4,5,6 e 7 del D.M. 224/1999.
5. Per quanto non disposto specificamente nel presente regolamento, l'Università si attiene alla normativa vigente in materia.